

Codice A1618A

D.D. 15 maggio 2025, n. 356

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda Agricola Bolmida Silvano (P. IVA 02762540041) - Comune di Monforte d'Alba, località Bussia.



ATTO DD 356/A1618A/2025

DEL 15/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico – Richiedente: Azienda Agricola Bolmida Silvano (P. IVA 02762540041) – Comune di Monforte d'Alba, località Bussia.

1. PREMESSO CHE:

- con parere autorizzativo prot. n. 20538/2017 del 04/05/2017, il Dirigente del Settore Tecnico Regionale di Cuneo autorizzava gli aventi titolo all'intervento di trasformazione d'uso del suolo finalizzato alla realizzazione di una cascina, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Monforte d'Alba (CN) individuando il termine per l'ultimazione dell'intervento in 48 mesi dalla data dell'autorizzazione medesima;
- con Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione dei Comuni "Colline di Langa e del Barolo" n. 158/2017 del 18/12/2017 è stato autorizzato l'intervento in parola nei tempi e nel rispetto dalle prescrizioni previsti nei singoli provvedimenti conclusivi degli endoprocedimenti;
- come da documentazione agli atti, il proponente ha provveduto ad effettuare il pagamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 45/1989 e s.m.i.;
- a seguito di specifica richiesta, con parere autorizzativo prot. n. 20778 del 03/05/2021 il Dirigente del Settore Tecnico Regionale di Cuneo prorogava l'autorizzazione precedente per ulteriori 48 mesi a partire dal 04/05/2021;
- in data 23/04/2025 (ns. prot. n. 00064605) il SUAP sopra citato ha trasmesso la Comunicazione di proroga del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori su Permesso a costruire o SCIA Art. 22 o 23 DPR 380/2021, ai sensi dell'art. 10 septies del D.L. 21/03/2022 e successive conversioni e modificazioni, da parte dell'Azienda Agricola Silvano Bolmida;

- in data 09/05/2025 (ns. prot. n. 00072817 del 12/05/2025) è pervenuta da parte del proponente una nota integrativa con la quale lo stesso comunica di volersi avvalere della possibilità di proroga stabilita dall'art. 10 septies del D.L. 21/03/2022 n. 21;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle L.R. n. 45/1989 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

2. DATO ATTO CHE:

- la comunicazione è pervenuta al Settore scrivente in data anteriore ai termini fissati per l'ultimazione dell'intervento dai sopra citati Pareri autorizzativi del Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il titolo abilitativo oggetto della comunicazione di proroga è stato rilasciato o si è formato in data anteriore al 31 dicembre 2024;

- la comunicazione del proponente individua i titoli abilitativi paesaggistici e ambientali connessi al titolo edilizio e non è soggetta al versamento dei diritti di istruttoria in quanto il progetto è invariato;

- in esito all'istruttoria non sono stati riscontrati elementi di incompletezza della comunicazione e delle dichiarazioni;

- non sussistono conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- il Decreto Legge n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla legge 51/2022 e s.m.i.;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI PRENDERE ATTO, della volontà dell'interessato di avvalersi della proroga dei termini di inizio e di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 10 septies del Decreto Legge n. 21/2022.

C. DI PRECISARE CHE:

- il termine di ultimazione dell'intervento autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 con Parere autorizzativo prot. n. 20538/2017 del 04/05/2017 e prorogato con Parere autorizzativo prot. n. 20778 del 03/05/2021, citati in premessa, in allora fissato in 48 mesi dalla data dell'autorizzazione di proroga, per gli effetti della presentazione della comunicazione al Settore scrivente è prorogato per legge di ulteriori **trentasei mesi**, ovvero fino al 04/05/2028;

- rimangono fisse ed invariate le condizioni prescrizioni e impegni in capo all'interessato di cui ai sopra citati pareri autorizzativi, ad eccezione degli effetti prodotti per legge dalla presentazione comunicazione di cui trattasi;

- la comunicazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti.

D. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

E. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo